



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 225 del 2012, proposto da:

Società Cooperativa Sociale Genesi, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Aurelio Rundo Sotera e Calogero Cicero, con domicilio eletto presso Fabio Capizzotto in Catania, p.zza Trento 2;

contro

Comune di Monforte S. Giorgio, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Celona, con domicilio eletto presso Paola La Carrubba in Catania, Via F. Riso n.33;

nei confronti di

Cooperativa Sociale Utopia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Amalfa, con domicilio eletto presso Amilcare Impallari in Catania, Via Caronda, 191;

Società Cooperativa Azione Sociale, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- dei verbali di gara del 15 novembre 2011, del 17 novembre 2011 del 28 novembre 2011 e del 2 dicembre 201;
- della determina n. 214 del 16 dicembre 2011 recante aggiudicazione definitiva in favore della cooperativa Utopia e di tutti gli atti afferenti la gara per l'affidamento del servizio di Assistenza domiciliare bandita dal Comune di Monforte San Giorgio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monforte S. Giorgio e di Cooperativa Sociale Utopia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2015 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con determinazione del Responsabile di Settore n. 172 del 2 ottobre 2011, il Comune di Monforte San Giorgio approvato il progetto base ed il capitolato d'oneri relativo all'appalto concernente il servizio di Assistenza domiciliare per un importo a base d'asta di € 166.584,60 oltre Iva al 4% (di cui € 158.800,20 per oneri incompressibili ed € 7.784,40 oltre IVA per oneri di carattere generale ed organizzativo) da

assegnare a trattativa privata, previa gara informale, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 7/2002; all'esito delle operazioni di gara, l'appalto è stato aggiudicato alla cooperativa sociale Utopia, collocata al primo posto della graduatoria, seguita dalla cooperativa Azione sociale (secondo posto) e dalla cooperativa Genesi (terzo posto).

Quest'ultima ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione, nonché tutti gli atti di gara, sostenendo che la commissione di gara, a fronte delle offerte formulate dalle cooperative collocate al primo al secondo posto della graduatoria, entrambe recanti un ribasso del 100% sugli oneri di gestione, non avrebbe posto in essere la valutazione dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 86 comma III del D.Lgs. 163/2006 e non avrebbe, conseguentemente, escluso le predette offerte.

In via subordinata, ha chiesto l'annullamento della gara sostenendo che l'apertura dei plichi contenenti l'offerta tecnica fosse avvenuta in seduta riservata.

L'aggiudicataria cooperativa Utopia si è costituita in giudizio e ha puntualmente controdedotto alle censure articolate ricorso.

Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2015, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Va premesso che l'appalto in questione riguarda un servizio di cui all'allegato IIB al codice dei contratti e che la lettera di invito non ha operato alcun espresso richiamo alla disciplina sulla verifica di

anomalia delle offerte, limitandosi ad indicare la modalità di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, "previa comparazione basata sull'aspetto progettuale e su quello economico"; la *lex specialis* ha, inoltre, nettamente distinto una parte del valore del contratto di appalto come spesa incompressibile (quella afferente al costo del personale) mentre nulla ha specificato con riferimento ai cd. oneri di carattere generale ed organizzativo "da porre al ribasso d'asta", consentendo quindi che il ribasso delle spese comprimibili, potesse giungere fino alla misura del 100%.

Di fatto, nelle offerte formulate dalla cooperativa Utopia e dalla Cooperativa Azione Sociale, l'abbattimento totale dei costi ha riguardato soltanto gli oneri di carattere generale soggetti a ribasso, incidenti nella misura del 4,5% (ovvero € 7.784,00) rispetto all'importo complessivo dell'appalto (pari ad € 166.584,60) con la conseguenza che le offerte delle predette cooperative, tenuto anche conto della particolare natura giuridica dalle stesse ricoperta (onlus) non potevano essere ritenute, in ogni caso, anormalmente basse (cfr. in tal senso giurisprudenza consolidata della Sezione, *ex multis*, n. 3249 del 10 dicembre 2014, nella quale si ribadisce che il ribasso del 100% delle prestazioni accessorie non è contrario ai principi dell'ordinamento e non costituisce *ex se* causa di anomalia dell'offerta, ma è al contrario specificatamente ammesso quando sia dimostrato, come nella odierna fattispecie, che l'offerta è comunque remunerativa e sostenibile). Di conseguenza, le censure concernenti la presunta anomalia dell'aggiudicataria della seconda classificata sono prive di

fondamento.

In via subordinata, parte ricorrente ha chiesto l'integrale annullamento delle operazioni di gara sulla base dell'asserita violazione del principio di pubblicità in quanto l'apertura delle buste contenenti le offerte del progetto tecnico sarebbe stata effettuata in seduta riservata anziché in seduta pubblica.

La censura, formulata in modo estremamente generico, è smentita in punto di fatto dal verbale delle operazioni di gara del 15 novembre 2011, dal quale risulta come la commissione abbia constatato e fatto constatare l'integrità dei 3 plichi delle cooperative concorrenti e li abbia aperti, procedendo all'esame dei documenti in essi contenuti e abbia rinviato le operazioni di gara in seduta riservata *“per l'esame dell'offerta tecnica”*; è evidente, pertanto, che a fronte di tale *modus operandi* (conforme alle modalità di svolgimento della gara indicate nell'art. 13 del capitolato, peraltro non espressamente impugnato) non possa essere messo in dubbio il rispetto del principio di pubblicità delle gare, atteso che la commissione ha proceduto, in seduta pubblica, all'apertura dei plichi fatti pervenire dai partecipanti e alla verifica documentazione concernente (anche) l'offerta tecnica dei concorrenti, fornendo, quindi, ampia garanzia circa la regolarità formale e la genuinità della predetta documentazione.

In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese del giudizio possono essere compensate, tra le parti, tenuto conto della particolare rilevanza sociale delle prestazioni offerte dalle ricorrenti e dell'esistenza di differenti orientamenti giurisprudenziali

sulle questioni di diritto sottese alla controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Agnese Anna Barone, Consigliere, Estensore

Francesco Mulieri, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)